



Gaia Nardone
Notaio

Repertorio n.ro 7620

Raccolta n.ro 5896

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

START UP INNOVATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di novembre in Prato, nel mio studio sito alla Via Francesco Ferrucci n.ro 33.

(30 NOVEMBRE 2022)

Innanzitutto a me Dott.ssa **GAIA NARDONE**, Notaio residente in Prato ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SONO COMPARI

, residente in

cittadino italiano, codice fiscale , do-

miliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto oltre che in nome proprio, anche nella rappresentanza organica quale Amministratore Unico in carica e legale rappresentante della società **"NUMBER 15 COMPANY S.R.L."**, società con unico socio di dichiarata nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Prato al Viale Montegrappa n.ro 331, indirizzo PEC: number15company@c-posta.it, capitale sociale Euro 20.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pistoia-Prato al n.ro **02280280971**, corrispondente al codice fiscale ed alla Partita I.V.A., ed iscritta al n.ro PO - **519644** del R.E.A., munito dei necessari poteri di firma e di rappresentanza giusta il vigente statuto sociale;

* , cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in nome proprio ma nella rappresentanza organica quale Amministratore Unico in carica e legale rappresentante della società **"GROWING TREE SRL"**, società di dichiarata nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Firenze alla Via Donato Bramante n.ro 2/5, indirizzo PEC: growing-treesrl@cgn.legalmail.it, capitale sociale Euro 75.000,00 di cui versati Euro 18.750,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n.ro **06975420487**, corrispondente al codice fiscale ed alla Partita I.V.A., ed iscritta al n.ro FI - **670402** del R.E.A., munito dei necessari poteri di firma e di rappresentanza giusta il vigente statuto sociale;

, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in nome proprio ma nella rappresentanza organica quale Amministratore Unico in carica e legale rappresentante della società **"XIMBAL SRL"**, società di dichiarata nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) al Viale della Repubblica n.ro 59, indirizzo PEC: ximbal@pec.ximbal.it, capitale sociale Euro 64.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n.ro **06844950482**, corrispondente al codice fiscale ed alla Partita I.V.A., ed iscritta al n.ro FI - **660545** del R.E.A., munito dei necessari poteri di firma e di rappresentanza giusta il vigente statuto sociale.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico con il quale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

= I =

Le società "NUMBER 15 COMPANY S.R.L.", "GROWING TREE SRL" e "XIMBAL SRL", come sopra rispettivamente rappresentante, dichiarano di voler costituire e con il presente atto costituiscono una società a responsabilità limitata con la denominazione

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Registrato a Prato
in data 07/12/2022
al n. 15866 serie 1T

"CYRCOOL S.R.L."

= II =

1. Il capitale sociale è fissato in Euro **20.000,00 (Euro ventimila e zero centesimi)**, diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- dalla società "**NUMBER 15 COMPANY S.R.L.**" per Euro 16.000,00 (Euro sedicimila e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale;
- dalla società "**GROWING TREE SRL**" per Euro 3.000,00 (Euro tremila e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;
- dalla società "**XIMBAL SRL**" per Euro 1.000,00 (Euro mille e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. I soci sono tenuti ai conferimenti in misura proporzionale alla quota da ognuno di essi testè sottoscritta.

3. Ai sensi dell'art. 2468 del c.c., le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

= III =

1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico munito della rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dallo statuto sociale.

La carica di Amministratore Unico, fino a dimissioni o revoca, viene assunta dal signor _____ come sopra generalizzato, il quale chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese competente e dichiara non sussistere a proprio carico cause di decadenza od ineleggibilità ad amministratore di società.

Allo stesso vengono conferiti tutti i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quanto riservato dallo statuto alla decisione dei soci.

= IV =

1. Le società "NUMBER 15 COMPANY S.R.L.", "GROWING TREE SRL" e "XIMBAL SRL", come sopra rispettivamente rappresentante, versano nelle mani dell'Organo Amministrativo nominato con questo atto l'intero capitale sociale pari ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila e zero centesimi).

Detta somma viene versata nel seguente modo:

- dalla società "NUMBER 15 COMPANY S.R.L." viene versata la somma di Euro 16.000,00 (Euro sedicimila e zero centesimi) a mezzo assegno circolare contrassegnato dal n.ro 4900935012-12, munito della clausola non trasferibile, emesso all'ordine "CYRCOOL SRL" in data odierna dal "Banco BPM S.p.A.", Filiale di Prato - Agenzia 1;
- dalla società "GROWING TREE SRL" viene versata la somma di Euro 3.000,00 (Euro tremila e zero centesimi) a mezzo assegno circolare contrassegnato dal n.ro 7020790520-03, munito della clausola non trasferibile, emesso all'ordine "CYRCOOL SRL" in data 29 novembre 2022 dal "Credito Emiliano S.p.A.", Filiale di Firenze;
- dalla società "XIMBAL SRL" viene versata la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille e zero centesimi) a mezzo denaro contante.

2. Il nominato organo amministrativo nel riceversi la detta somma ne accusa ricevuta e rilascia quietanza e discharge.

= V =

Il primo esercizio si chiuderà il **31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré)**.

= VI =

Le norme relative al funzionamento della società ed alla sua organizzazione sono con-

tenute nello statuto sociale che viene approvato dai soci costituenti nei seguenti termini:

""STATUTO

Art. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
"CYRCOOL S.R.L."

Art. 2) La sede legale della società è nel Comune di **Prato**.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e direzioni tecniche, sia in Italia che all'estero e potranno anche essere sopresse le dipendenze come sopra istituite.

Art. 3) La durata della società è fissata al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila-sessanta)**, ferma la facoltà di proroga da parte dei soci a termini di legge.

Art. 4) La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed in particolare:

a) lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di software innovativi e piattaforme che mirano a facilitare l'approvvigionamento al fine di ottimizzare le giacenze di magazzino riducendo i costi di stoccaggio, i tempi di consegna;

b) la gestione del software innovativo mediante il quale qualsiasi soggetto, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, privati, aziende e altre organizzazioni o enti, anche collegati alla società, possa vendere, anche all'asta, noleggiare o comunque distribuire prodotti e servizi di qualsivoglia sorta e qualità sul suo sito internet e/o utilizzare i servizi di e-commerce, ovvero portare a termine operazioni anche commerciali o industriali collegate anche indirettamente al suddetto scopo;

c) lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme digitali per il commercio circolare B2B di abbigliamento e altri prodotti al dettaglio, la gestione in drop-shipping di vendita di abbigliamento e altri prodotti al dettaglio per Retail store (multi-marca e non).

La società dovrà gestire le procedure decisionali strategiche con riferimento alle attività precedentemente indicate, ivi compresa, ove necessario, l'acquisizione delle scorte e la determinazione dei prezzi dei propri prodotti e servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali ritenute a tal fine necessarie ed utili così come può, nei limiti imposti dalla legge, compiere, operazioni finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi nonchè assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società, Enti o Consorzi.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.ro 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.ro 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n.ro 39, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

L'effettivo esercizio delle attività che compongono l'oggetto sociale potrà avvenire soltanto dopo che siano state ottenute, se ed in quanto richieste dalla legge, le prescritte autorizzazioni, concessioni e simili da parte delle competenti Autorità Amministrative e sia stata ottenuta, se richiesta, la preventiva iscrizione in appositi albi, ruoli ed elenchi.

Art. 5)

Il capitale sociale è di Euro **20.000,00 (Euro ventimila e zero centesimi)**.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati mediante conferimenti diversi dal denaro, ed anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

6) Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

All'organo amministrativo spetta, fino alla data del 31 dicembre 2023 il potere di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche mediante emissione delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, fino e non oltre il limite di euro 110.000,00 con la facoltà di escludere in parte il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione e senza la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

7) La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

La società può procedere, sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8) Le quote di partecipazione al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012,

al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci.

I "particolari diritti" attribuibili ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile possono consistere nel diritto di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.

In caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto.

9) In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

Il diritto di prelazione è inoltre escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 30 giorni.

Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

10) Nel caso di morte di un socio i soci superstiti possono con decisione presa con il

voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, da adottarsi entro 60 giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio receduto.

Nell'ipotesi di cui al punto precedente il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile può essere esercitato solo quando siano decorsi almeno dodici mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

11) Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

12) Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;
- esercizio di attività concorrente con quella della società;
- cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria;
- impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, ma questo potrà intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso tramite posta elettro-

nica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003, con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato innanzi indicata, attivata su domanda dell'altro.

Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

13) Sono di competenza dei soci:

i) le decisioni sui seguenti argomenti:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o un rilevante modificazione dei diritti dei soci;

ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

14) I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverossia: i) modificazioni dell'atto costitutivo; ii) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; iii) riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis, comma 4, del codice civile; iv) quando lo richiedono uno o più amministratori; v) quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-

tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non devono adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte mediante consultazione scritta. In tal caso il testo scritto della consultazione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese competente.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendone il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto, purché risulti con chiarezza il consenso alla decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro trenta giorni dall'invio dell'ultima comunicazione.

15) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata inviata ai soci o consegnata a mano ovvero a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica certificata (e comunque con mezzi che consentano la verifica della ricezione ivi compresa la ricevuta firmata in originale della raccomandata a mano o la risposta con *e-mail* ordinaria a *e-mail* ordinaria) almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'ultimo domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

16) La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17) L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni dei soci comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze più elevate.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368 terzo comma c.c.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

18) Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'assemblea;
- ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

19) La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un unico amministratore;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della designazione;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o in ogni caso subiscano condanne penali, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, ancorché con pena sospesa, ad oltre un anno di reclusione.

Gli amministratori possono anche essere non soci. Agli amministratori della società si applica l'articolo 2390 del Codice Civile.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Il consiglio, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Il consiglio, nei limiti di legge, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'assemblea restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, l'intero consiglio decade.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qual-

siasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Nei casi previsti dai due precedenti paragrafi, gli amministratori rimasti in carica ovvero, in caso di loro impossibilità o inattività, l'organo di controllo, se nominato, devono, entro sette giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono un consiglio, al momento della designazione, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione possono esser attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

20) In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori.

21) Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, anche ordinaria da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

Il verbale deve indicare:

- i) La data dell'adunanza;
- ii) L'identità dei partecipanti;
- iii) Il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;
- iv) Su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

22) Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23) L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

24) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

- i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
- ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;
- iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
- iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al precedente art.20, in cui spetta agli amministratori congiuntamente,

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

25) La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore.

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo sindaco oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale o da una società di revisione.

L'assemblea può affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo nel rispetto dell'articolo 2409-bis, comma 2, del Codice Civile.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

26) Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

27) La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

L'accertamento degli eventi sopra indicati e dell'intervenuto conseguente scioglimento è di competenza dell'organo amministrativo che redige, a tal fine, apposita dichiarazione da depositare, a cura del medesimo organo, presso il registro delle imprese. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

28) Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori (o loro eredi), i sindaci (o loro eredi) e i liquidatori (o loro eredi), saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

L'arbitro unico deciderà, in via rituale, in base a detto regolamento con decisione secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà nel Comune ove ha sede la società.

29) La legge *pro tempore* vigente regola quanto il presente statuto non prevede espressamente. ""

= VII =

Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e quindi per l'iscrizione del presente atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, i soci costituenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: **Prato, Viale Montegrappa n.ro 331.**

= VIII =

I signori _____ dichiarano di essere stati informati da me Notaio sulla normativa che regola la riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n.ro 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), consentono ed autorizzano il trattamento dei dati medesimi ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata e la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati esclusivamente per le esigenze connesse a quest'atto ed agli adempimenti relativi.

= IX =

Le spese di costituzione, che si indicano approssimativamente in Euro 2.000,00 sono a carico della società e dei soci costituenti in solido tra loro.

= X =

Ai fini dell'iscrizione automatica della impresa "start - up innovativa" oggetto del presente atto nella Sezione Speciale del competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 12 "Decreto Start - Up" e dell'ottenimento delle previste agevolazioni, che qui tutte si invocano, i componenti dichiarano che, in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 8, Decreto "Start - Up", la qui costituita società è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore della Camera di Commercio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparsi, i quali, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrivono qui in fine e nel margine degli altri fogli.

Scritto con mezzi elettronici, sotto mia direzione, da persona di mia fiducia, e per quanto notasi scritto di mia mano, occupa facciate ventitre e righe fin qui di questa successiva di sei fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quindici.

FIRMATO:

FIRMATO:

FIRMATO:



FIRMATO: NARDONE Gaia, Notaio

